



*Procedura in materia di informazioni privilegiate
di Gamenet Group S.p.A.*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2016

Seconda approvazione per revisione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 agosto 2017

INDICE

Executive Summary	3
1. Ambito di applicazione.	4
2. Informazione Privilegiata.....	4
3. Soggetti tenuti al rispetto della procedura.....	5
4. Disposizioni in merito alla circolazione e al trattamento interno delle Informazioni Privilegiate	6
5. Diffusione delle Informazioni Privilegiate	7
6. Diffusione di Informazioni Privilegiate tramite il sito Internet	7
7. Comunicazione in presenza di rumors	8
8. Diffusione di Dati Previsionali	8
9. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere. Rapporti con gli organi di stampa.	9
10. Ritardo della diffusione di Informazioni Privilegiate	9
11. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.....	11
12. Sanzioni	14
ALLEGATO I.....	1
ALLEGATO II.....	3
ALLEGATO III	6
ALLEGATO IV	7

Executive Summary

È privilegiata quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Gamenet Group S.p.A. (pertanto concernente anche società controllate di Gamenet Group S.p.A. a condizione che tali informazioni siano rilevanti per Gamenet Group S.p.A.) o uno o più dei suoi strumenti finanziari quotati, che, se resa pubblica, potrebbe avere una influenza significativa sui prezzi di tali strumenti o degli strumenti finanziari derivati collegati (“**Informazione Privilegiata**”).

L'utilizzo di un'Informazione Privilegiata per compiere operazioni (e.g. acquisto, vendita, etc.) sugli strumenti finanziari può configurarsi come reato di abuso di informazione privilegiata. Pertanto tutti coloro che ricevono informazioni privilegiate devono astenersi dal compiere tali operazioni e mantenere l'informazione riservata.

La nascita di un'Informazione Privilegiata richiede due principali azioni:

- (i) l'immediata iscrizione nel Registro Insider (come di seguito definito) di coloro che - in ragione del loro impiego o rapporto professionale in genere - vengono a conoscenza di tale informazione. Il registro Insider ha:
 - (a) tante sezioni quante sono le Informazioni Privilegiate, nelle quali vengono iscritti i soggetti in possesso di tali informazioni; e
 - (b) una sezione supplementare, nella quale sono iscritti solo i soggetti che in qualsiasi momento siano in possesso di qualsivoglia Informazione Privilegiata.
- (ii) la diffusione al pubblico dell'informazione privilegiata quanto prima possibile. La diffusione al pubblico fa perdere all'informazione la sua natura privilegiata e, pertanto, i soggetti iscritti nella relativa sezione del Registro Insider vengono cancellati in quanto non più in possesso di un'Informazione Privilegiata.

La diffusione al pubblico richiede la pubblicazione di un comunicato stampa:

- (a) da diffondere attraverso i meccanismi di diffusione e stoccaggio a ciò preposti, sul MTA, attraverso il sito internet di Borsa Italiana S.p.A., e sull'Euro MTF, attraverso il sito internet della Borsa del Lussemburgo; e
- (b) nella sezione del sito internet di Gamenet Group a ciò preposta.

È possibile ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata nel caso in cui siano soddisfatti congiuntamente tre requisiti:

- (1) Gamenet Group ha un legittimo interesse;
- (2) la mancata diffusione tempestiva non avrebbe l'effetto di fuorviare il mercato;
- (3) Gamenet Group è in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

Nel caso in cui venga meno anche solo uno di questi requisiti, è necessario procedere quanto prima possibile alla diffusione della notizia al mercato.

Inoltre, terminata l'esigenza del ritardo, contestualmente alla diffusione al mercato dell'Informazione Privilegiata per la quale si sia optato per il ritardo, Gamenet Group è tenuta a trasmettere all'autorità italiana *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (“Consob”) e alla autorità lussemburghese *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“CSSF”) un rapporto che illustri la sussistenza dei tre requisiti e le ragioni del ritardo.

Divieto per tutti coloro che sono in possesso di Informazioni Privilegiate di compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari Rilevanti durante il periodo in cui sono in possesso di tali informazioni. Si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento

finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.

1. Ambito di applicazione.

La presente procedura - adottata dal Consiglio di Amministrazione della Gamenet Group S.p.A. (di seguito “Gamenet Group” o la “Società”) - ha lo scopo di:

- (a) regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle Informazioni Privilegiate;
- (b) regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate;
- (c) disciplinare l’istituzione ed il mantenimento del Registro Insider (come di seguito definito).

I riferimenti alle Funzioni deputate all’assolvimento dei compiti indicati dalla presente procedura devono intendersi fatti alle funzioni di Gamenet S.p.A., che prestano i relativi servizi a Gamenet Group S.p.A. in forza di un contratto di servizi infragruppo.

2. Informazione Privilegiata.

2.1 È privilegiata quell’informazione di **carattere preciso**, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più **Strumenti Finanziari**, che, se resa pubblica, potrebbe avere una **influenza significativa sui prezzi** di tali Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati (l’**“Informazione Privilegiata”**).

- **carattere preciso:** un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

- **Strumenti Finanziari:** le azioni e gli strumenti finanziari di debito emessi da Gamenet Group, negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, negoziati su un sistema organizzato di negoziazione.

- **Influenza significativa sui prezzi:** per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si deve intendere quell’informazione che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

2.2 Fermo restando il principio di cui sopra, possono ritenersi Informazioni Privilegiate le informazioni:

- connesse alle e contenute nelle situazioni contabili relative al bilancio (di esercizio o consolidato), alle relazioni semestrali o ai dati economico-patrimoniali riferibili a periodi intermedi della Società e/o – ove rilevanti per la Società – di altra società del gruppo da questa controllata (il **“Gruppo”**),
- coincidenti con o derivate dai dati previsionali (budget, previsioni, piani, anche relativi a singole divisioni),

- relative a vicende riguardanti gli organi di amministrazione, direzione e controllo (quali nomina, revoca e cessazione),
- relative all'attività delle società del Gruppo o a operazioni societarie di carattere straordinario, ove rilevanti per la Società,
- relative a contenziosi significativi,
- le circostanze che possono avere un impatto sulla capacità della Società di far fronte ai propri obblighi (tra cui il rimborso del capitale finanziato e il pagamento degli interessi),
- un significativo miglioramento della situazione finanziaria della Società che riduce il rischio di inadempimento della Società,
- una riduzione significativa della situazione finanziaria della Società che aumenta il rischio di inadempimento della Società,
- l'incremento del debito di una controllata rilevante,
- accordi e transazioni che possano avere un impatto sulla capacità di credito della Società.

2.3 A titolo indicativo e non esaustivo ulteriori circostanze che potrebbero essere qualificate come Informazioni Privilegiate sono:

- variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società;
- partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture in genere;
- acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda;
- stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica;
- contratti di finanziamento attivi ed emissione di prestiti obbligazionari;
- progetti di investimento specifici;
- riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni, operazioni sul capitale.
- qualsiasi tappa intermedia dei processi sopra descritti.

La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali Informazioni Privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto caso per caso, tenuto conto anche della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari del Gruppo.

3. Soggetti tenuti al rispetto della procedura.

Gli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori della Società e del Gruppo (i "**Soggetti Obbligati**") sono tenuti al rispetto della presente procedura ed a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione dell'Informazione Privilegiata e la sua comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del paragrafo 5 della presente procedura.

Il Responsabile della funzione Human Resources, Organization, trasmette - attraverso modalità che consentono di verificarne l'avvenuta ricezione - copia della presente procedura ai dipendenti, il responsabile della Funzione Legal e Corporate Affairs ("**Preposto**") la trasmette agli organi di amministrazione, direzione e controllo ed il responsabile Purchasing & Shared Services, la trasmette ai consulenti ed ai collaboratori della Società e del Gruppo, ad eccezione di quelli con i quali viene sottoscritto un contratto di prestazione di beni e/o servizi che contiene previsioni idonee ad informare tali soggetti degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dalla procedura stessa.

4. Disposizioni in merito alla circolazione e al trattamento interno delle Informazioni Privilegiate

4.1 I Soggetti Obbligati sono tenuti a:

- (i) mantenere riservate le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate ed acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e/o funzioni;
- (ii) utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni ed in conformità alle procedure aziendali vigenti;
- (iii) non comunicare a soggetti terzi (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.2):
 - informazioni e dati relativi alle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di esercizio o consolidato, o comunque in rapporti relativi a periodi intermedi di Gamenet, prima dell'approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e dell'espletamento della relativa procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.
 - dati di preconsuntivo o previsionali, ed informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Privilegiate se non a seguito di preventiva verifica - anche al fine di valutare la concreta idoneità dell'informazione a qualificarsi come privilegiata - con la Funzione *Investor Relations* ed eventuale espletamento della procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.
- (iv) gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate in osservanza degli obblighi di riservatezza, con particolare attenzione alla gestione dei supporti sui quali tali informazioni sono rintracciabili, quali dispositivi elettronici, dispositivi USB, comunicazioni elettroniche o cartacee.
- (v) fare in modo che qualsiasi supporto cartaceo contenente Informazioni Privilegiate non sia lasciato incustodito o comunque a disposizione di soggetti non autorizzati a ricevere tali Informazioni Privilegiate.
- (vi) astenersi da e fare in modo che i dipendenti ed i collaboratori della Società e delle società del Gruppo si astengano dal compiere pratiche di intromissione nella privacy dei colleghi (c.d. *shoulder surfing*).
- (vii) astenersi dal consultare documenti che contengono Informazioni Privilegiate in luoghi pubblici.

4.2 La comunicazione a soggetti diversi dai Soggetti Obbligati di dati, documenti o informazioni configurabili come Informazioni Privilegiate, è ammessa esclusivamente a condizione che:

- (a) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari (ad esempio attraverso la sottoscrizione di *non disclosure agreement*);
- (b) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute;

fermo restando che qualsiasi comunicazione a tali soggetti potrà avvenire solo contestualmente alla iscrizione degli stessi all'interno della sezione del Registro Insider relativa alla specifica Informazione Privilegiata.

A titolo indicativo e ferme restando le condizioni di cui sopra, possono essere incluse nei casi di cui al presente paragrafo:

- (i) la comunicazione, effettuata in applicazione di obblighi normativi, di dati e situazioni contabili alla società di revisione in funzione dello svolgimento dell'incarico;
- (ii) le comunicazioni a:
 - 1) consulenti,
 - 2) agenzie di rating.

5. Diffusione delle Informazioni Privilegiate

5.1 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico quanto prima possibile mediante comunicati stampa diffusi attraverso i siti internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu/latest-notice-from-issuers).

5.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate indica chiaramente:

- la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- i dati societari completi di Gamenet Group;
- l'identità del soggetto che notifica l'Informazione Privilegiata, con specificazione dei relativi dati anagrafici e della posizione ricoperta presso Gamenet Group;
- l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
- la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

5.3 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, il giudizio di valutazione in merito alla natura privilegiata dell'informazione è svolto caso per caso dall'Amministratore Delegato di Gamenet Group, che si avvale, a seconda dei casi, del *Chief Financial Officer* ("CFO") e del responsabile della Funzione *Legal & Corporate Affairs*, nonché delle ulteriori funzioni eventualmente coinvolte in relazione a contenuti e tipologia dell'informazione.

5.4 In merito alle Informazioni Privilegiate riguardanti società controllate da Gamenet Group, i legali rappresentanti delle società controllate devono fornire alla Società quanto prima possibile tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

5.5 Il contenuto del comunicato di Informazioni Privilegiate è approvato dall'Amministratore Delegato, che si avvale, a seconda dei casi, del CFO e del responsabile della Funzione *Legal & Corporate Affairs*, nonché di eventuali ulteriori funzioni in relazione allo specifico contenuto oggetto dell'informazione. Qualora riguardi materie oggetto di deliberazione consiliare, il comunicato è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5.6 Il comunicato è redatto in conformità alle previsioni del regolamento di Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute nonché in conformità con le previsioni regolamentari della Borsa del Lussemburgo dal responsabile della Funzione *Investor Relations*. Il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che le informazioni fornite possono produrre sul prezzo degli Strumenti Finanziari e non deve contenere alcun elemento promozionale delle attività della Società o del Gruppo non inerente all'oggetto della comunicazione né essere redatto in modo tale da combinare elementi positivi con altri negativi al fine di mitigare l'impatto della diffusione dell'Informazione Privilegiata.

5.7 L'invio del comunicato, secondo le modalità di cui al paragrafo 5.1, è affidato alle competenti funzioni all'interno delle Funzioni *Investor Relations* e che ne curano la trasmissione attraverso i sistemi di diffusione e stoccaggio a ciò preposti dell'MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dell'Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo.

5.8 Le Informazioni Privilegiate sono comunque diffuse il prima possibile qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, (i) non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a conoscenza, ovvero (ii) vi siano state carenze o disfunzioni nella relativa comunicazione al pubblico.

6. Diffusione di Informazioni Privilegiate tramite il sito Internet

6.1 In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 5 in merito agli obblighi di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, Gamenet Group rende disponibile in apposite sezioni del proprio sito Internet, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, informazioni istituzionali quali i bilanci di esercizio e

consolidato, gli eventuali rendiconti intermedi, i comunicati stampa *price sensitive*, la documentazione messa a disposizione di analisti finanziari e investitori istituzionali.

6.2 AI fine di garantire una corretta informazione, le Funzioni *External Relations & Communication* e *Investor Relations*, ciascuna per i dati di propria competenza, sono tenute a:

- riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;
- assicurare che i contenuti della versione in lingua straniera e di quella italiana siano coerenti;
- citare la fonte dell'informazione per i dati e notizie elaborati da terzi;
- indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
- in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- indicare chiaramente la data di aggiornamento delle informazioni, ove rilevante.

6.3 La Società è tenuta a pubblicare tutte le Informazioni Privilegiate sia con le modalità di cui al paragrafo 5.1 che sul proprio sito internet in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito internet indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

7. Comunicazione in presenza di rumors

Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali *rumors*, nei casi di:

- (a) rilevante variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari Gamenet Group in presenza di notizie di dominio pubblico non già diffuse secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi 5.1 e 6 concernenti la Società;
- b) presenza, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, di notizie di dominio pubblico, non diffuse secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.1, e idonee ad influenzare significativamente il prezzo degli Strumenti Finanziari Gamenet Group,

la Funzione *Investor Relations* provvede, coordinandosi con le Funzioni *External Relations & Communication* e *Legal & Corporate Affairs*, ad una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa. Inoltre la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo (di cui al successivo paragrafo 10), in quanto *rumors* aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano l'indice della violazione dell'obbligo di riservatezza.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.

8. Diffusione di Dati Previsionali

8.1 Per informazioni previsionali s'intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione di Gamenet Group e del Gruppo (i "**Dati Previsionali**").

8.2 La Società non è obbligata per legge a comunicare Dati Previsionali ma, ove decida di comunicarli a selezionati soggetti al di fuori delle ipotesi di normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione (quali la trasmissione dovuta in adempimento di obblighi contrattuali verso banche e agenzie di rating, accompagnata dall'assunzione da parte di queste ultime di adeguati obblighi di riservatezza), dovrà diffonderli anche al pubblico. In tal caso i Dati Previsionali sono messi a disposizione del pubblico con le modalità previste al precedente paragrafo 5.1 ed attraverso il sito internet.

9. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere. Rapporti con gli organi di stampa.

9.1 In caso di diffusione in assemblea di Informazioni Privilegiate, queste devono essere diffuse il prima possibile con le modalità previste ai precedenti paragrafi 5.1 e 6.

9.2 I rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono riservati esclusivamente alla Funzione *Investor Relations*.

9.3 Qualora nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario vengano involontariamente comunicate Informazioni Privilegiate, la Funzione *Investor Relations* provvede alla relativa segnalazione ai fini dell'attuazione della comunicazione al pubblico con le modalità previste ai precedenti paragrafi 5.1 e 6.

9.4 I rapporti con gli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere attinenti ad Informazioni configurabili come Privilegiate sono autorizzati dall'Amministratore Delegato e avvengono esclusivamente per il tramite della Funzione *External Relations & Communication*. La Funzione *External Relations & Communication* verifica preventivamente, coordinandosi con la Funzione *Legal & Corporate Affairs*, che le informazioni agli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere siano fornite compatibilmente con la normativa di riferimento in merito alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

10. Ritardo della diffusione di Informazioni Privilegiate

10.1 La diffusione dell'Informazione Privilegiata può essere ritardata, a condizione che la Società rispetti i tre seguenti requisiti:

- 1) abbia un legittimo interesse a non diffondere una Informazione Privilegiata,
- 2) tale decisione non sia idonea a fuorviare il mercato, e
- 3) assicuri la riservatezza della stessa, anche attraverso il rispetto delle norme di comportamento di cui al precedente paragrafo 4. Al fine di preservare la riservatezza dell'informazione, la Società richiede a ciascun consulente in possesso di Informazioni Privilegiate la sottoscrizione di un accordo di riservatezza, secondo il modello *sub Allegato IV*.

Ciascun Soggetto iscritto nella Sezione Supplementare che sia in possesso di una Informazione Privilegiata è tenuto a trasmettere il prima possibile tale informazione all'Amministratore Delegato al fine di consentire a questi di effettuare le valutazioni sulla tempistica di diffusione dell'informazione al pubblico.

L'Amministratore Delegato con il supporto della Funzione *Legal & Corporate Affairs* e della Funzione *Investor Relations*:

- (i) valuta le circostanze indicate sub (1) e (2)
- (ii) decide se ritardare la comunicazione,
- (iii) individua le ragioni del ritardo,
- (iv) sovrintende alla redazione del rapporto sul ritardo di cui al successivo paragrafo 10.3 e alla trasmissione dello stesso alla Consob e alla CSSF mediante utilizzo dei mezzi elettronici da queste indicati, che

comprenda (a) i dati societari completi della Società, con indicazione della ragione sociale completa; (b) l'identità del soggetto notificante con indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società; (c) gli estremi di contatto del soggetto notificante, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione, con indicazione del titolo dell'annuncio divulgativo, del numero di riferimento (ove assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate), la data e l'ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico; (e) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e (f) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, e

- (v) decide il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali *rumors* di mercato al fine di garantire il rispetto del requisito *sub* (2).

(a) *Interesse legittimo*

si presume la sussistenza di un legittimo interesse al ritardo, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui:

- (i) sussista la pendenza di trattative che potrebbero essere pregiudicate dalla comunicazione al pubblico,
- (ii) la stabilità finanziaria della Società è in grave e imminente pericolo e la comunicazione immediata delle Informazioni Privilegiate potrebbe pregiudicare il risanamento finanziario della Società medesima,
- (iii) le decisioni prese o i contratti stipulati da un organo che necessitano dell'approvazione di un altro organo,
- (iv) lo sviluppo di prodotti o invenzioni la cui comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale,
- (v) la decisione della Società di vendere o acquistare una partecipazione rilevante in altro emittente
- (vi) una autorità ha subordinato l'autorizzazione di una operazione straordinaria all'adempimento di determinate condizioni.

(b) *Effetto fuorviante*

Il ritardo è considerato fuorviante per il pubblico, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:

- (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;
- (ii) ha ad oggetto il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della Società o del Gruppo qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;
- (iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società.

10.2 Ai fini del ritardo dell'Informazione Privilegiata la Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole (e.g. Microsoft Excel o Word oppure altro software fornito dal *service provider*) delle seguenti informazioni:

- (i) data e ora:
 - (a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

- (c) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (ii) l'indicazione dell'Amministratore Delegato quale soggetto responsabile:
 - (a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (b) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - (d) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (iii) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (a) barriere protettive delle informazioni, quali le misure a tutela della riservatezza di cui al paragrafo 4.1, erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (b) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo (i) alla Consob, per il tramite del punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato (consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*") e (ii) alla CSSF, per il tramite del punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato (market.abuse@cssf.lu), fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.

10.3 Il Responsabile della Funzione *External Communications* con il supporto della Funzione *Legal & Corporate Affairs* redige il rapporto da trasmettere alla Consob e alla CSSF. Il testo di avvenuto ritardo contiene le informazioni di cui al punto (iv) del paragrafo 10.1, illustra le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al medesimo paragrafo nonché le motivazioni del ritardo.

11. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

11.1 La Società istituisce, o ha la facoltà di affidare la cura a un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, che sia immodificabile e che consenta un accesso agevole alle precedenti versioni ("**Registro Insider**") nel quale per ciascuna Informazione Privilegiata è creata una sezione autonoma (le "**Sezioni Principali**") in cui sono iscritti tutti i soggetti che hanno accesso a tale Informazione.

Nella misura in cui la Società si avvalga della facoltà di creare una sezione permanente in cui restano iscritti i soggetti che hanno regolarmente accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la "**Sezione Supplementare**") non è necessario riportare anche nelle Sezioni Principali i dati delle persone iscritte nella Sezione Supplementare. Tali soggetti sono coloro che si presume che abbiano accesso in qualsiasi momento a tutte le Informazioni Privilegiate, senza pertanto necessità di indicare di volta in volta quale esse siano.

11.2 Il Preposto mantiene evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro Insider e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

11.3 Sono iscritti tutti i Soggetti Obbligati e in genere tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (i “Destinatari”).

A tal fine il Responsabile della Funzione *Human Resources* comunica al Preposto le variazioni dell’organico aziendale al fine di assicurare che il Registro Insider sia costantemente aggiornato.

Il seguente schema individua i soggetti tenuti a comunicare per iscritto quanto prima possibile al Preposto i dati relativi ai Destinatari attraverso la compilazione dei modelli *sub* Allegato I alla presente procedura.

Sezione Principale	Soggetti tenuti alla comunicazione
Destinatari in ragione di specifiche attività o incarichi svolti, inclusi gli amministratori (ad eccezione degli amministratori iscritti nella Sezione Supplementare), i Sindaci effettivi, i dirigenti strategici, nonché gli organi di amministrazione e controllo delle società controllate e la società di revisione)	I Soggetti iscritti nella Sezione Supplementare individuano i Destinatari da iscrivere nella Sezione Principale rilevante e ne comunicano l’identità al Preposto per l’iscrizione/modifica/cancellazione. Fermo restando quanto sopra, qualora un soggetto iscritto nella Sezione Supplementare individui tra i Destinatari un soggetto responsabile di Funzione, questi, sarà tenuto a individuare i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società/Gruppo cui sono successivamente trasmesse le Informazioni Privilegiate, comunicandone l’identità al Preposto per l’iscrizione/modifica/cancellazione.
Sezione Supplementare	Soggetto tenuto alla comunicazione
<ul style="list-style-type: none"> a) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione b) L’Amministratore Delegato c) Il CFO d) Il responsabile Controllo di Gestione e) il Responsabile M&A f) le relative funzioni di segreteria 	Il Preposto procede all’iscrizione / modifica / cancellazione.

Qualsiasi Soggetto Obbligato che, alla luce di quanto illustrato nei precedenti paragrafi, ritenga sussista in capo alla Società l’obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un’Informazione Privilegiata comunica tale circostanza quanto prima possibile al Preposto che, previa valutazione della segnalazione, ne discute con l’Amministratore Delegato.

11.4 Il Registro Insider riporta per ciascun Destinatario:

- l’identità: (a) le persone fisiche sono iscritte con l’indicazione del proprio nome e cognome (e cognome di nascita se diverso), data e luogo di nascita, residenza o domicilio ed indirizzo, numeri di telefono professionali e privati nonché di posta elettronica; (b) per le persone giuridiche, enti o associazioni professionali, sono indicati anche il nominativo e i dati di cui sopra di una persona fisica di riferimento;
- la ragione dell’iscrizione;
- la data e l’ora in cui il Destinatario ha avuto accesso all’Informazione Privilegiata; e
- la data di iscrizione.

- 11.5** Il Preposto aggiorna il prima possibile il Registro Insider indicandone la data e l'ora, in caso di:
- istituzione di una nuova Sezione Principale conseguente alla creazione di una nuova Informazione Privilegiata;
 - variazione delle ragioni dell'iscrizione di un Destinatario già presente nel Registro Insider;
 - iscrizione di un nuovo Destinatario;
 - rimozione dei Destinatari che non hanno più accesso a Informazioni Privilegiate.

11.6 Il Preposto informa per iscritto i Destinatari attraverso strumenti che garantiscano la verifica di ricezione e l'effettiva comprensione degli obblighi:

- (a) della avvenuta iscrizione nel Registro Insider e, contestualmente, degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili in caso di violazioni;
- (b) all'aggiornamento o alla modifica dei dati inseriti nel Registro Insider;
- (c) alla cancellazione dal registro o alla chiusura di una Sezione Principale.

11.7 In occasione della prima iscrizione nel Registro Insider:

- (a) il Preposto, una volta ricevuta da parte dei soggetti tenuti a comunicare per iscritto i dati relativi ai Destinatari ai sensi del precedente punto 11.3, invia a ciascun Destinatario una comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro Insider, conforme al modello di cui all'Allegato II, richiedendo formalmente:
 - (i) la comunicazione dei dati personali di ciascun Destinatario e
 - (ii) la presa d'atto degli obblighi di legge connessi all'iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni;
- (b) il Preposto invia a ciascun Destinatario una comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro Insider, conforme al modello di cui all'Allegato III;
- (c) ciascun Destinatario deve comunicare via e-mail alla Società di aver preso atto, tra l'altro, degli obblighi di legge connessi all'iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni.

In caso di mancata comunicazione della presa d'atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della presente procedura.

Nel caso in cui un Soggetto Obligato (i) venga in qualsiasi modo in possesso di una Informazione Privilegiata o (ii) cessi di possedere una Informazione Privilegiata e non abbia ricevuto notifica dell'iscrizione nel Registro Insider o della relativa cancellazione – a seconda dei casi –, tale Soggetto è tenuto ad informare il prima possibile il Preposto, il quale provvede immediatamente all'aggiornamento dello stesso.

11.8 La Società conserva i dati inseriti nel Registro Insider per i 5 anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi.

11.9 In coordinamento con le Funzioni *Investor Relations*, il Preposto:

- aggiorna il Registro Insider;
- provvede all'invio delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 11.6 e 11.7.

11.10 Possono avere accesso al Registro Insider coloro che sono impiegati presso la Funzione *Legal & Corporate Affairs* o altri dipendenti o consulenti della Società che necessitino di prenderne visione per l'espletamento dei propri compiti o incarichi.

12. Sanzioni

12.1 Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Obbligati.

12.2 La violazione delle norme della presente procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

ALLEGATO I

Modello Iscrizione delle Persone Fisiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Responsabile del Registro

Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di _____
(indicare società emittente obbligata alla tenuta del Registro)

il soggetto di seguito indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata¹ / / / / /
Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata : : :

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita	/ /		
Comune di Residenza – CAP - Prov			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare **
--

Aggregato *

Carica/funzione

accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale ***
--

Aggregato *

Carica/funzione

accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale
--

Codice Progetto

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** Accesso alla totalità delle informazioni

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e Luogo _____

Firma _____

¹ In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione.

Modello Iscrizione delle Persone Giuridiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Responsabile del Registro

Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di _____
(indicare società emittente obbligata alla tenuta del Registro)

il soggetto di seguito indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata² / /
Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata : :

Denominazione	
Forma giuridica	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Data di costituzione	
Numero REA e Provincia REA	

Dati sede legale

Comune, CAP, provincia		
Indirizzo		
Stato		
Telefono –fax- indirizzo mail		

Rappresentante Legale / referente

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita	/ /		
Comune di Residenza – CAP - Prov			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

- accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare **

Aggregato *

Carica/funzione

- accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale ***

Aggregato *

Carica/funzione

- accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale

Codice Progetto

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** Accesso alla totalità delle informazioni

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e Luogo

Firma

² In caso di inserimento nella Sezione Supplementare tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione.

ALLEGATO II
Comunicazione Registro Insider

[Egregio Signore/Gentile Signora]

Facciamo riferimento alla Procedura in materia di informazioni privilegiate (la “**Procedura**”) approvata dal Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (la “**Società**”) e a Lei precedentemente trasmessa. I termini indicati nella presente comunicazione con lettera maiuscola, ove non diversamente definiti, avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel contesto della Procedura.

La informiamo che Lei è stato/a iscritto nel Registro Insider istituito dalla Società nella Sezione [Principale/Supplementare], in qualità di soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate relative a [•] [*inserire dettagli delle Informazioni Privilegiate*]. In tale qualità, Lei è soggetto/a alle restrizioni e agli obblighi descritti nella sezione “Preso d’atto” della presente comunicazione.

Come noto, infatti, la Società soggiace agli obblighi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e dei relativi regolamenti delegati di attuazione (“**MAR**”). Il MAR e la Procedura richiedono che tutti i soggetti iscritti nel Registro Insider prendano espressamente atto degli obblighi di legge connessi all’iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni; allo stesso modo si deve procedere in occasione delle variazioni dell’iscrizione o nel caso di chiusura della stessa. In caso di mancata comunicazione della presa d’atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della Procedura. A tal fine si rinvia alla sezione “Preso d’atto”.

Il MAR richiede che ciascun soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate deve obbligatoriamente comunicare alla Società i propri dati personali ai fini della corretta e completa tenuta e gestione del Registro Insider.

Specificamente, ciascun soggetto che ha accesso alle Informazioni Privilegiate deve obbligatoriamente comunicare alla Società – per mezzo del modulo allegato alla presente – i seguenti dati personali:

- a) Nome, cognome, cognome di nascita (se diverso dal cognome);
- b) Nome e indirizzo della società di appartenenza;
- c) Numero telefonico aziendale diretto e cellulare;
- d) Data di nascita;
- e) Codice fiscale;
- f) Numero telefonico privato diretto e cellulare;
- g) Indirizzo di residenza completo, con indicazione di: via, numero civico, città, CAP e stato.

IMPORTANTE:

Alla luce di quanto sopra, ai fini di consentirci di registrare tutti i dati personali richiesti ai sensi del MAR e di adempiere agli obblighi in materia di *market abuse*, Le chiediamo di completare il modulo excel allegato alla presente (i “Dati Insider”) ed inviarlo, debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica [•].

* * *

PRESA D'ATTO

Si prega di confermare di aver preso atto dei Suoi doveri in qualità di persona che ha accesso alle Informazioni Privilegiate mediante lettura e presa d'atto di quanto segue:

Lei è stato/[a] inserito/[a] nel Registro Insider istituito e gestito da Gamenet Group S.p.A., ed avendo Lei accesso ad Informazioni Privilegiate, Le è, *inter alia*, vietato di:

- (i) Compiere per proprio conto, per conto della Società o per conto di qualsiasi altro soggetto, o raccomandare direttamente o indirettamente a terzi di compiere operazioni su Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono. Tale divieto comprende anche l'eventuale cancellazione o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario cui le Informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che Lei entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate.
- (ii) Comunicare le Informazioni Privilegiate a qualsiasi altro soggetto, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio della Sua occupazione, professione o funzione.
- (iii) Pubblicare raccomandazioni d'investimento o qualsiasi altra documentazione concernente l'emittente in relazione al quale Lei è un soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate.

La violazione dei divieti in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa.

IMPORTANTE:

La preghiamo di voler prendere atto dei sopra menzionati obblighi nonché della correttezza e dell'aggiornamento dei Suoi dati personali rispondendo alla presente e-mail "Ho preso atto".

* * *

In caso necessitate di qualsiasi chiarimento in merito al contenuto della presente comunicazione, Vi preghiamo di contattare [●].

Distinti saluti,

Gamenet Group S.p.A.
Funzione *Legal & Corporate Affairs*

Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0596>

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 :

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0347>

NOME	
------	--

FIRST NAME	
COGNOME SURNAME	
COGNOME DI NASCITA – SE DIVERSO DAL COGNOME BIRTH SURNAME – IF DIFFERENT FROM SURNAME	
SOCIETÀ DI APPARTENENZA COMPANY NAME	
INDIRIZZO SOCIETÀ DI APPARTENENZA COMPANY ADDRESS	
NUMERO TELEFONICO AZIENDALE DIRETTO WORK DIRECT LINE NUMBER	
NUMERO TELEFONICO AZIENDA CELLULARE WORK MOBILE PHONE	
DATA DI NASCITA DATE OF BIRTH	
CODICE FISCALE NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER	
NUMERO TELEFONICO PRIVATO DIRETTO PERSONAL HOME PHONE NUMBER	
NUMERO TELEFONICO PRIVATO CELLULARE PERSONAL MOBILE PHONE NUMBER	
RESIDENZA – VIA ADDRESS – STREET NAME	
RESIDENZA – NUMERO CIVICO ADDRESS – STREET NUMBER	
RESIDENZA – CITTÀ ADDRESS - CITY	
RESIDENZA – CAP ADDRESS – POST CODE	
RESIDENZA – STATO ADDRESS – COUNTRY	

ALLEGATO III

Roma, --/--/----

Oggetto: Cancellazione dal Registro Insider

Egregio Signore / Gentile Signora
NOME COGNOME

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento di Esecuzione n. 347/2016 nonché dalla "Procedura in materia di informazioni privilegiate" di Gamenet Group S.p.A. (la "Società"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider, che, in relazione alla Sua iscrizione nel Registro Insider della Società, in data DATA REGISTRAZIONE CORRENTE, è stato cancellato dal Registro Insider essendo venuto meno il motivo dell'iscrizione, per: MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE

Conseguentemente, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data sopra indicata.

La preghiamo di rispondere alla presente email per presa visione e accettazione scrivendo a Gamenet Group S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: registro.gamenetgroup@computershare.it.

Con i migliori saluti.

ALLEGATO IV
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Il sottoscritto.....nella qualità di
dichiara :

- (i) di aver ricevuto e preso visione della “**Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate**” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nonché di conformare il comportamento alle regole espresse nella Procedura, riconoscendo le responsabilità connesse alle violazioni di tali regole;
- (iii) di avere compiuta conoscenza degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti di abuso di informazione privilegiata previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ciò premesso, s’impegna a trattare tutti i dati e le informazioni acquisite nel corso dell’attività lavorativa come riservate e a non rendere disponibili o comunque non divulgare a terzi e, comunque ad utilizzare esclusivamente per fini connessi all’esercizio della propria attività professionale e previo consenso della Società, in tutto o in parte tali dati e informazioni.

Tale impegno non comprende dati e/o informazioni che siano già di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili ai terzi.

Tale impegno avrà efficacia per tutta la durata del rapporto con la Società e per i 6 mesi successivi all’eventuale conclusione del suddetto rapporto professionale.

Data

Firma _____